

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Principi e profili istituzionali

1. Il Comune di Ciampino al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. La Città di Ciampino, comunità portatrice di valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Ciampino, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Ciampino opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 3 - Tutela degli animali.

1. Il Comune in base alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e in base alla Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
3. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
6. *Il Comune di Ciampino istituisce e coordina per il tramite delle sue articolazioni il Servizio di Vigilanza Volontaria, avvalendosi di Associazioni Ecozoofile Volontarie e/o Guardie Ecozoofile Volontarie con funzioni previste, riconosciute ai sensi dell'art. 6 c. 2 della Legge 183/2004. L'Amministrazione agevolerà la formazione di nuove Guardie Ecozoofile. Per tali finalità il Comune può sottoscrivere apposite convenzioni con Associazioni protezionistiche e Zoofile di carattere locale e Nazionale.*

7. Il Comune provvede entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:
- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
 - b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.
- Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall'Autorità giudiziaria.
8. Il Comune ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
9. Il Comune, in collaborazione con il Servizio di Vigilanza Volontaria e le Associazioni Animaliste e Protezioniste, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
10. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
11. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
- a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;

c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;

d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).

e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

Il Comune, predispone quindi un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed al Servizio di Vigilanza Volontaria.

Art. 4 - Competenze del Comune

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero, nei limiti delle leggi vigenti.
3. In applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco o delegato esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ciampino.
2. Le norme per la detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente art. 5 punto 1.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
 - c) alle attività di disinfestazione, derattizzazione, attività imposte da motivazioni di carattere igienico-sanitario e di danneggiamento di colture comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi per i detentori di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Ogni animale deve essere custodito in modo da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirlo nel rispetto dei bisogni fisiologici della specie.
3. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie. In particolare la cuccia o il riparo dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso su tre lati e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d) iscriverlo all'anagrafe regionale;
 - e) a tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
 - f) Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza e di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
 - g) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
 - h) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
 - i) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
4. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
 5. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 9 - Divieti e prescrizioni

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e lo privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per un tempo non compatibile con il loro benessere psicofisico, isolarli in rimesse, o cantine o box oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. Le terrazze o balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
5. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L. 157/1992.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento o per la pubblicizzazione di eventi di qualsiasi genere, compresi gli spettacoli circensi o assimilabili, ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
12. *È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo in assenza di ombra e di finestrini aperti.*
13. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. È vietato separare i cuccioli di cane o gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
15. In caso di nascita di cuccioli, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo della madre è responsabile della prole. Entro dieci giorni dalla nascita, i cuccioli e la madre devono essere sottoposti a visita medico-veterinaria, per l'accertamento dello stato di buona salute e certificazione della data di nascita indicata dal proprietario.
16. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura anche se ferma quando questo è separato o non è un tutt'uno con l'abitacolo.
17. È vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione completamente in rete.
18. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo o lasciarli chiusi in gabbie salvo motivata disposizione del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data di inizio e fine del trattamento.
19. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
20. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

21. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
22. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
23. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
24. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
25. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
26. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale, nel rispetto degli spazi comuni e della civile convivenza.
27. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
28. È vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare.
29. È vietato vendere animali ai minorenni.
30. È vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con

modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale o chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, anche a seguito di interventi di derattizzazione e disinfestazione non autorizzati, ha l'obbligo di segnalarlo al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e al Sindaco, oltre che denunciando il fatto alla Polizia Locale e autorità competenti, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia e, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. Qualora si verificassero casi di avvelenamento, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti che saranno ritenuti più idonei

Art. 12 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1.), saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna-park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Servizio di Vigilanza Volontaria e alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative per l'affidamento di animali randagi provenienti dal canile comunale o delle stesse associazioni. Tali iniziative dovranno comunque essere preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. In nessun caso possono essere autorizzate iniziative che prevedono la vendita, la promozione o pubblicità di vendita e la prenotazione di vendita di animali.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono al divieto di cui al punto 1, viene disposta la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento ed al sequestro cautelare degli animali.

Art. 14 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche

Tale divieto si applica anche ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante

2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

4. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Servizio di Vigilanza Volontaria e alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative per l'affidamento di animali randagi provenienti dal canile comunale o delle stesse associazioni. Tali iniziative dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 15 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidamento

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale che di concerto con il Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio, attiverà tutte le procedure la cura dell'animale, il ritrovamento del proprietario, oppure l'eventuale affidamento ove non sia possibile individuarne il proprietario, previsto dalle normative vigenti in materia.

3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alla Polizia Locale e/o al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, al Sindaco ed all'Autorità di Polizia.

Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, può autorizzare l'abbattimento dell'animale.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed all'Ufficio per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed al Sindaco.
4. Chiunque sia sanzionato per violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 17- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 18 - Attraversamento di animali

1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevasse un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, idonei segnali stradali.

Art. 19 – Pet-therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.
8. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il mantenimento in vita e la possibilità di adozione a cura delle Servizio di Vigilanza Volontaria e le Associazioni Animaliste del territorio escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti e da maneggi.

Art. 20 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 8 del presente regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
6. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli

animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.

8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
11. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art.-21 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.
2. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune di Ciampino possono autorizzare associazioni o privati a destinare appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali. Il Comune, inoltre, prevede di individuare un terreno da destinare a tale scopo.
3. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
4. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 22 - Associazioni animaliste e Ecozoofile

1. Le Associazioni animaliste, le Associazioni Ecozoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato e il Servizio di Vigilanza Volontaria, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

TITOLO IV

LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 23 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali di affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, previo assenso del titolare, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico, su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato, ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle attività commerciali dovranno farlo usando il guinzaglio.
Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 24 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica purché condotti al guinzaglio.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso al Municipio ed a tutte le strutture comunali, ad eccezione di quelle dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica purché condotti al guinzaglio.
3. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 25 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, *possono essere* individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture

ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle Servizio di Vigilanza Volontaria e/o alle associazioni animaliste del territorio.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. *Anche in tali spazi l'accompagnatore ha l'obbligo di rimuovere accuratamente le deiezioni.*

TITOLO V

CANI

Art. 26- Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
5. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche *purchè sia rispettata ogni norma igienica*.
6. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 27 – Divieto di detenzione a catena.

È vietato detenere cani legati o a catena, se non nei limiti consentiti dalla legge

Art. 28 - Destinazione di cibo per animali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 29 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di accogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e, depositarli nei contenitori stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti umidi chiusi in idonei sacchetti.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dei centri abitati comprese le aree attrezzate per cani.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente e comunque non devono superare una quantità ritenuta inaccettabile dal vicinato o da qualsiasi cittadino.
4. Onde facilitare il controllo della possibilità di raccolta degli escrementi, nelle aree di cui al punto 2 del presente articolo i detentori dei cani hanno l'obbligo di avere a disposizione i mezzi usabili per la raccolta degli escrementi (bustine di plastica e/o apposite palette).

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.

Art. 30 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 31 – Adozioni da canili e da privati cittadini. Sterilizzazione

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante le Servizio di Vigilanza Volontaria o un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

TITOLO VI

GATTI

Art. 32 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà di solito insieme ad altri gatti e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento dei gatti liberi e/o delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione unica di "gattara".

Art.33 - Proprietà e tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune.
2. È consentito il posizionamento di cucce e mangiatoie sulle aree pubbliche, anche in collaborazione con le associazioni animaliste che operano sul territorio, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti. In ogni caso le cucce e le mangiatoie dovranno essere posizionate in modo tale da non arrecare pregiudizio alla viabilità, ai pedoni ed ai diversamente abili

Art. 34 - Cura delle colonie feline

1. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
2. Alla gattara deve essere permesso la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
3. Deve poter accedere, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ciampino che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 727 del Codice Penale.
5. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 35- Alimentazione dei gatti.

1. I/Le gattari/e sono obbligati/e a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
2. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di

approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

TITOLO VII

VOLATILI

Art. 36 - Detenzione di volatili.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 37 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. È fatto assoluto divieto di:
 - lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso ciò deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - mantenere i volatili legati al trespolo;
 - detenere chiroterti di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
 - distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono compresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili;
 - danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune;
 - effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.

TITOLO VIII

ANIMALI ESOTICI

Art. 38– Tutela degli animali esotici

Ai sensi della legge Regionale n.89 del 14 dicembre 1990 (norme su detenzione, allevamento e commercio degli animali esotici) per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

Art. 39 Vigilanza veterinaria

1. Gli animali di cui al precedente articolo, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
 - a) di carattere igienico - sanitario;
 - b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività.
 - c) di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 40 – Modalità di trasporto e detenzione degli animali

1. Gli animali di cui al precedente articolo 38 devono essere ospitati in un ambiente adeguato sotto il profilo igienico - sanitario; ad essi devono essere assicurate cure idonee e garantire condizioni di benessere.
2. Il ricovero degli animali deve avvenire in locali opportunamente strutturati e forniti di adeguati impianti di sicurezza volti a garantire l'incolumità degli addetti.
3. Gli ambienti devono essere adeguatamente areati, provvisti di prese d' acqua, dotati di pavimenti e pareti in materiale agevolmente lavabile. Gli scarichi devono essere conformi alle norme di legge e di regolamento, previste per gli insediamenti residenziali.
4. IL trasporto deve avvenire con automezzi opportunamente attrezzati per garantire la sicurezza degli addetti e condizioni di igiene e benessere per gli animali.

Art. 41 - Autorizzazione alla detenzione

1. I possessori di animali esotici di cui al precedente articolo 38 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del servizio veterinario delle unità sanitario locale territorialmente competente.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche e integrazioni.
3. L' autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

Art. 42 - Autorizzazione al commercio

1. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente articolo 38 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui l'attività si svolge, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
3. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
4. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.
5. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43 - Registrazione di carico e scarico

I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente articolo 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico.

Art. 44 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 41 sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione Regionale appositamente istituita presso l'Assessorato alla Sanità.
2. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

Art. 45 - Identificazione degli animali

Per le esigenze di identificazione degli animali di cui al precedente articolo 38, la commissione regionale può, a seconda della specie, stabilire criteri e modalità per il riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e richiederne l'applicazione.

Art. 46 - Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazioni

La detenzione, l' allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, come previsto dalla legge, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l' eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione Regionale.

Art. 47 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento, si applicano sanzioni amministrative da €. 150,00 ad €. 1.500,00.
2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate possono esser aumentate fino al triplo del massimo.

TITOLO IX

ANIMALI ACQUATICI

Art. 48 - Detenzione di specie animali acquatiche.

È vietato detenere animali acquatici in sacchetti di plastica, ad eccezione del tempo necessario al loro trasporto e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 49 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario dovrà essere adeguato al numero di animali ospitati.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. *L'Acquario non può avere forma sferica.*

TITOLO X

EQUINI

Art. 50 - Principi distintivi - divieti

1. L'utilizzo sportivo dei cavalli, qualunque esso sia, non può prescindere da una condizione di benessere degli animali.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una zona d'ombra atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione acqua fresca; devono essere nutriti in modo soddisfacente; devono avere assicurate buone condizioni igieniche e adeguata assistenza sanitaria.
3. È vietato separare i puledri dalle proprie madri, prima del compimento del quarto mese di vita, fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario.
4. È vietato tenere equini sempre legati in posta.
5. Gli equini ricoverati nei box devono avere a disposizione uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi.
6. È vietato detenere gli equini tutto il giorno dentro un box; i proprietari o detentori degli equini hanno l'obbligo di garantire una regolare attività fisica quotidiana, fatte salve le esigenze sanitarie documentate da un medico veterinario.
7. È vietato far lavorare o impiegare gli equini quando la temperatura esterna è superiore a 35 gradi centigradi all'ombra.
8. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.
9. I cavalli che svolgono attività di trazione non possono lavorare per più di sei ore al giorno e, in estate, hanno diritto a delle pause adeguate di riposo, da svolgersi all'ombra, tra un tragitto e l'altro.
I conduttori devono provvedere ad abbeverarli e nutrirli regolarmente.
10. È vietato trasportare un numero di persone superiore a 2.
11. Dal 1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
12. Gli organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 12 devono garantire la presenza di un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore, nonché di un mezzo idoneo al trasporto sicuro di un cavallo traumatizzato o comunque che necessiti di pronta assistenza

presso una clinica veterinaria. I controlli ufficiali previsti dalla normativa vigente sono svolti dal servizio veterinario della ASL. Nel caso in cui si utilizzino equidi ferrati deve essere previsto un maniscalco di servizio.

13. È vietato utilizzare per tali manifestazioni cavalli di età inferiore ai 4 anni, nonché cavalli di razza purosangue inglese.

14. I campi e le piste destinati a tali attività devono rispondere a specifici criteri atti, in via prioritaria, a salvaguardare il benessere e la salute degli equidi, nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione.

15. Gli organizzatori devono ottenere preventivamente il nulla osta tecnico sanitario da parte del servizio veterinario della ASL.

TITOLO XII CENSIMENTO

Art. 51 – Censimento

Con la periodicità di cinque anni il Comune di Ciampino provvederà a porre in essere gli atti finalizzati ad effettuare un censimento generale degli animali *di affezione* presenti sul territorio

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Ufficio Diritti Animali

Presso il Comune di Ciampino sarà istituito l'Ufficio Diritti degli Animali in collaborazione con le Servizio di Vigilanza Volontaria.

Art. 53 Beverini e dog box

È prevista la creazione di una rete di distributori di palette-sacchetti tipo dog-box con annessi abbeveratoi per animali e raccoglitori delle deiezioni canine in prossimità dei parchi e delle aree cani presenti sul territorio comunale, e la cui spesa dovrà essere prevista nel bilancio 2017.

Art. 54 –Piccola manutenzione delle aree dedicate.

È data la possibilità ai cittadini che volontariamente ne facciano richiesta di poter prendersi cura della pulizia e delle piccole manutenzioni ove necessarie, delle aree dedicate allo sgambamento, senza pretesa di alcun compenso e previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente, e comunque compatibilmente al vigente Regolamento del Verde Pubblico Comunale.

Art. 55 – Norme comportamentali.

1. Nelle aree cani, ogni conduttore è responsabile del proprio animale e nel caso di incompatibilità fra cani, dovranno essere adottati, a seconda dei casi, museruola e guinzaglio.
2. Nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, i cani devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio in modo tale da consentire il costante controllo dell'animale ai fini dell'altrui sicurezza ed incolumità.
3. Nei luoghi affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste e nei pubblici esercizi, sui mezzi di trasporto collettivo, i possessori di cani dovranno utilizzare sempre il guinzaglio nei limiti di legge, durante la conduzione dell'animale, oltre a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio di incolumità per persone o altri animali, ovvero su richiesta delle autorità competenti, fatte salve le aree per cani appositamente individuate. Ciò in ossequio a quanto disposto con ordinanza del Ministero della Salute GU n. 209/2013.

4. Prima di accedere all'area cani, ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio, unitamente agli altri: ogni conduttore è responsabile del proprio cane.
5. Non permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare, o ferire un altro animale o persone.
6. Ogni cane deve essere dotato di microchip o di tatuaggio leggibile di riconoscimento lo identifichi all'anagrafe canina del Comune di residenza.
7. È fatto divieto condurre cani nelle aree dedicate ai giochi dei bambini, individuate con appositi cartelli, al fine di impedire a questi ultimi di venire a contatto con le deiezioni degli animali.
8. Le infrazioni alle predette prescrizioni saranno punite secondo le leggi ed i regolamenti vigenti: Regolamento di Polizia veterinaria, Regolamento Comunale del Verde, Regolamento Comunale di Igiene Sanità Pubblica e Veterinaria, Regolamento Comunale di Polizia Urbana. La vigilanza ed il controllo sono svolti dagli Organi di Polizia come per legge.

Art. 56 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione secondo le procedure previste dalle normative vigenti in materia, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in convenzione con l'Ente
3. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Locale e le Servizio di Vigilanza Volontaria, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiranno nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale.
5. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità delle Servizio di Vigilanza Volontaria e dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

Art. 55 - Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti ai Corpi di polizia e le Servizio di Vigilanza Volontaria nominate in base alla vigente normativa in materia con cui sarà sottoscritta Apposita convenzione, adottata dall'Amministrazione Comunale. Avranno compiti di controllo e di sanzione, avvalendosi anche dei volontari con compiti limitati all'attività di collaborazione e di supporto.

Art. 54 - Incompatibilità.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme regolamentari precedentemente assunte dall'Ente, e con esso incompatibili.

Art. 56 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

